

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
*	Regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità	1
*	Regolamento (CEE) n. 3731/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che fissa per la campagna lattiera 1988/1989 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito	3
*	Regolamento (CEE) n. 3732/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che fissa, per la campagna 1987/1988, le percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 in ordine alla concessione dell'aiuto ai prodotti trasformati a base di pomodori	4
	Regolamento (CEE) n. 3733/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	5
	Regolamento (CEE) n. 3734/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	7
	Regolamento (CEE) n. 3735/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	9
	Regolamento (CEE) n. 3736/87 della Commissione, dell'11 dicembre 1987, che modifica i regolamenti (CEE) nn. 2736/87, 2735/87, 2938/87, 3150/87, 3519/87, 2734/87, 3329/87, 2939/87, 2937/87, 2941/87 e 2942/87 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi d'intervento	13
	Regolamento (CEE) n. 3737/87 della Commissione, dell'11 dicembre 1987, relativo a varie forniture di cereali alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare	14

★ Regolamento (CEE) n. 3738/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al butanolo e suoi isomeri, diversi dall'alcole butilico normale, della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio	20
Regolamento (CEE) n. 3739/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che modifica il regolamento di gara permanente (CEE) n. 1092/87 per quanto riguarda taluni termini di presentazione delle offerte per l'esportazione di zucchero	21
Regolamento (CEE) n. 3740/87 della Commissione, dell'11 dicembre 1987, relativo a varie forniture di cereali e di riso al Mozambico a titolo di aiuto alimentare	22
★ Regolamento (CEE) n. 3741/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 3540/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci	26
Regolamento (CEE) n. 3742/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	28
★ Regolamento (CEE) n. 3743/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che adatta il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli	29
★ Regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità	33
Regolamento (CEE) n. 3745/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari della Spagna (escluso le isole Canarie)	37
Regolamento (CEE) n. 3746/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	39

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

87/585/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 15 luglio 1987, relativa agli aiuti concessi dal governo francese ad un fabbricante di prodotti tessili, di abbigliamento e di carta Boussac Saint Frères	42
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3730/87 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1987

che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, a seguito dell'inverno particolarmente freddo del 1986/1987, la Comunità ha applicato per vari mesi del 1987 misure comprendenti la fornitura di varie derrate alimentari ad organismi di beneficenza, per la loro distribuzione agli indigenti nella Comunità;

considerando che dalle relazioni presentate dagli Stati membri e da alcuni organismi di beneficenza che hanno partecipato a dette misure risulta che queste sono state molto preziose per i beneficiari, ma che esse pongono anche problemi di finanziamento e di distribuzione per vari organismi interessati;

considerando che la Comunità possiede, con le sue scorte d'intervento di vari prodotti agricoli, i mezzi potenziali per contribuire in modo determinante al benessere dei propri cittadini più indigenti; che è nell'interesse della Comunità e consono con gli obiettivi della politica agricola comune sfruttare tale potenziale in modo continuato, fino a che le scorte saranno ridotte ad un livello normale mediante adeguate misure; che l'esperienza acquisita nell'attuazione delle misure sopra menzionate dovrebbe contribuire all'organizzazione di un'eventuale azione successiva dello stesso genere; che è opportuno riunire in un testo unico la base giuridica per l'attuazione di tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono prese disposizioni per mettere i prodotti in giacenza all'intervento a disposizione di taluni organismi per consentire di distribuirle alle persone più indigenti nella

Comunità. Tali persone ricevono le derrate gratuitamente o ad un prezzo che non potrà essere in nessun caso superiore ad un livello giustificato dalle spese sostenute dagli organismi per realizzare l'azione. La distribuzione avverrà secondo un piano annuale, elaborato dalla Commissione in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 2

1. Gli organismi di cui all'articolo 1 sono designati dallo Stato membro interessato.
2. Gli Stati membri che decideranno attuare l'azione ne informano ogni anno, in tempo utile, la Commissione.

Articolo 3

I prodotti di cui all'articolo 1 sono consegnati gratuitamente agli organismi designati. Il loro valore contabile è pari al prezzo d'intervento, a cui si applicano eventualmente dei coefficienti per tener conto delle differenze qualitative.

Articolo 4

Fatte salve le modalità di applicazione di cui all'articolo 6, le spese conseguenti alle operazioni effettuate a norma del presente regolamento sono considerate spese di regolarizzazione dei mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 ⁽²⁾. I prodotti forniti conformemente all'articolo 1 del presente regolamento sono pertanto finanziati con gli stanziamenti della corrispondente voce di bilancio del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, all'interno del bilancio delle Comunità europee. Potranno essere prese anche disposizioni affinché il finanziamento contribuisca alla copertura delle spese di trasporto dei prodotti dai centri d'intervento nonché delle spese amministrative sostenute dagli organismi designati per la gestione dell'azione, escluse le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nel quadro dell'applicazione dell'articolo 1.

⁽¹⁾ GU n. C 318 del 30. 11. 1987.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 14.

Articolo 5

La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'azione non appena essa dispone di informazioni sul primo biennio di applicazione.

Articolo 6

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista nell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75⁽¹⁾ nonché nelle

disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati per i prodotti agricoli.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L.TØRNÆS

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3731/87 DEL CONSIGLIO**del 10 dicembre 1987****che fissa per la campagna lattiera 1988/1989 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 566/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1411/71, l'Irlanda e il Regno Unito applicano, nel proprio territorio, la formula del latte intero non normalizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattato, dello stesso regolamento ;

considerando che, in conformità dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo suddetto, occorre fissare per la campagna lattiera 1988/1989 il tasso indicativo del tenore di materia grassa che il latte normalizzato proveniente da un altro Stato membro deve contenere per poter essere commer-

cializzato nel territorio dei due Stati membri interessati ; che questo tasso indicativo corrisponde alla media ponderata del tenore di materia grassa del latte intero prodotto e commercializzato nello Stato membro importatore nel corso dell'anno precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna lattiera 1988/1989, il tasso indicativo di cui all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1411/71 è fissato :

- per l'Irlanda a 3,60 %,
- per il Regno Unito a 3,90 %.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. TØRNÆS

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3732/87 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1987

che fissa, per la campagna 1987/1988, le percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 in ordine alla concessione dell'aiuto ai prodotti trasformati a base di pomodori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per incoraggiare la conclusione di contratti tra le associazioni di produttori agricoli di pomodori e le associazioni di trasformatori o il trasformatore, il regolamento (CEE) n. 426/86 ha previsto la concessione di un premio supplementare di trasformazione subordinato a determinate condizioni;

considerando che per consentire il versamento di tale premio per la campagna 1987/1988 occorre stabilire la « considerevole percentuale » per il quantitativo complessivo di pomodori trasformati oggetto di contratti con le associazioni di produttori;

considerando che per la Spagna e il Portogallo è opportuno stabilire una percentuale specifica, dato il ruolo

ancora limitato svolto dalle associazioni di produttori in questi due Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1987/1988 le percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 sono le seguenti :

- per la Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985: 60 %,
- per la Spagna e il Portogallo: 15 %.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. TØRNÆS

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 22. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 32.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3733/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1944/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 dicembre 1987 ;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1944/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 38.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	6,33	194,97
10.01 B II	Frumento duro	46,27	256,61 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	42,27	166,75 ⁽³⁾
10.03	Orzo	32,63	183,50
10.04	Avena	89,99	143,30
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	3,24	169,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	32,63	120,68
10.07 B	Miglio	32,63	126,72 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	27,08	175,36 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	32,63	60,00 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	22,97	287,06
11.01 B	Farine di segala	73,28	247,55
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	85,14	411,17
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	23,60	308,82

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3734/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1945/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 dicembre 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3735/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2998/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3087/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3553/87⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3087/87 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

2. Non è fissato alcun prelievo per le importazioni, in provenienza dal Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 293 del 16. 10. 1987, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 337 del 27. 11. 1987, pag. 45.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.01 A I a)	0110	30,07
04.01 A I b)	0120	27,66
04.01 A II a) 1	0130	27,66
04.01 A II a) 2	0140	34,32
04.01 A II b) 1	0150	26,45
04.01 A II b) 2	0160	33,11
04.01 B I	0200	72,72
04.01 B II	0300	153,84
04.01 B III	0400	237,75
04.02 A I	0500	34,40
04.02 A II a) 1	0620	131,59
04.02 A II a) 2	0720	204,66
04.02 A II a) 3	0820	207,08
04.02 A II a) 4	0920	243,16
04.02 A II b) 1	1020	124,34
04.02 A II b) 2	1120	197,41
04.02 A II b) 3	1220	199,83
04.02 A II b) 4	1320	235,91
04.02 A III a) 1	1420	30,88
04.02 A III a) 2	1520	41,69
04.02 A III b) 1	1620	153,84
04.02 A III b) 2	1720	237,75
04.02 B I a)	1820	36,27
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 1,2434 (*)
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 1,9741 (*)
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 2,3591 (*)
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 1,2434 (*)
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 1,9741 (*)
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 2,3591 (*)
04.02 B II a)	2820	53,76
04.02 B II b) 1	2910	per kg 1,5384 (*)
04.02 B II b) 2	3010	per kg 2,3775 (*)
04.03 A	3110	279,71
04.03 B	3210	341,25
04.04 A	3300	260,63 (*)
04.04 B	3900	401,76 (?)
04.04 C	4000	157,44 (*)
04.04 D I a)	4410	217,00 (*)
04.04 D I b)	4510	222,41 (*)
04.04 D II	4610	319,13
04.04 E I a)	4710	401,76
04.04 E I b) 1	4800	256,29 (10)

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 2	5000	238,65 ⁽¹¹⁾
04.04 E I c) 1	5210	178,99
04.04 E I c) 2	5250	335,37
04.04 E II a)	5310	401,76
04.04 E II b)	5410	335,37
17.02 A II	5500	42,54 ⁽¹²⁾
21.07 F I	5600	42,54
23.07 B I a) 3	5700	95,68
23.07 B I a) 4	5800	124,27
23.07 B I b) 3	5900	117,06
23.07 B I c) 3	6000	98,00
23.07 B II	6100	124,27

- (¹) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
- (²) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
- (³) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
- (⁴) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
 - 7,25 ECU,
 - 26,28 ECU.
- (⁵) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
 - 26,28 ECU.
- (⁶) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera c) di detto allegato e importati in provenienza dalla Finlandia e per i prodotti di cui alla lettera d) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria ;
 - a 9,07 ECU per i prodotti di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera.
- (⁷) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana per le importazioni in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1767/82.
- (⁸) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 60 ECU per i prodotti di cui alla lettera p) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dall'Austria.
- (⁹) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 36,27 ECU per i prodotti di cui alla lettera h) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera i) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia e per i prodotti di cui alla lettera k) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria.
- (¹⁰) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a :
- 12,09 ECU per i prodotti di cui alla lettera e) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dal Canada ;
 - 15,00 ECU per i prodotti di cui alle lettere f) e g) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (¹¹) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 77,70 ECU per i prodotti di cui alla lettera l) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
 - a 60 ECU per i prodotti di cui alla lettera p) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria e per i prodotti di cui alla lettera s) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia. Tuttavia il prelievo è limitato a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera p) di detto allegato importati in Spagna in provenienza dall'Austria ;
 - a 101,88 ECU per i prodotti di cui alla lettera m) di detto allegato, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
 - a 65,61 ECU per i prodotti di cui alla lettera n) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia e Jugoslavia, e per i prodotti di cui alla lettera o) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia, Cipro e Jugoslavia ;
 - a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera r) di detto allegato, importati in provenienza dalla Norvegia ;
 - a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera q) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;
 - a 15,00 ECU per i prodotti di cui alla lettera g) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (¹²) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.
- (¹³) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3736/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1987

che modifica i regolamenti (CEE) nn. 2736/87, 2735/87, 2938/87, 3150/87, 3519/87, 2734/87, 3329/87, 2939/87, 2937/87, 2941/87 e 2942/87 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁴⁾,

considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale prevista dai regolamenti (CEE) nn. 2736/87 ⁽⁵⁾, 2735/87 ⁽⁶⁾, 2938/87 ⁽⁷⁾, 3150/87 ⁽⁸⁾, 3519/87 ⁽⁹⁾, 2734/87 ⁽¹⁰⁾, 3329/

87 ⁽¹¹⁾, 2939/87 ⁽¹²⁾, 2937/87 ⁽¹³⁾, 2941/87 ⁽¹⁴⁾ e 2942/87 ⁽¹⁵⁾ ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 3 dei regolamenti (CEE) nn. 2736/87, 2735/87, 2938/87, 3150/87, 3519/87, 2734/87, 3329/87, 2939/87, 2937/87, 2941/87 e 2942/87 è modificato come segue:

- « 3. L'ultima gara parziale scade il 23 marzo 1988 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1987, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 12. 9. 1987, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 12. 9. 1987, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 278 del 1. 10. 1987, pag. 55.

⁽⁸⁾ GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 335 del 25. 11. 1987, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 262 del 12. 9. 1987, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU n. L 316 del 6. 11. 1987, pag. 15.

⁽¹²⁾ GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 57.

⁽¹³⁾ GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 53.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 61.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 63.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3737/87 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 1987

relativo a varie forniture di cereali alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare⁽²⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che con decisione del 19 marzo 1987, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore delle ONG, la Commissione ha assegnato a questi organismi 2 800 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽³⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di cereali a favore delle ONG a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1 e relativa rettifica nella GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 54.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Azione n. (1):** da 1012/87 a 1017/87.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, PO Box 77, 2340 AB Oegstgeest, Holland.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** El Salvador, Egitto, Senegal.
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato a grani lunghi (non parboiled).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 10).
8. **Quantitativo globale:** 895 t (2 148 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 2.
A in 3 parti: I — 305 t, II — 50 t, III — 100 t.
B in 3 parti: I — 370 t, II — 35 t, III — 35 t.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 1 C).
Iscrizione sui sacchi (impresa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
lotto A: 455 t:
I. 305 t: « ACCIÓN Nº 1012/87 / ARROZ / EL SALVADOR / CATHWELL / 70124 / SAN SALVADOR VÍA ACAJUTLA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA »;
II. 50 t: « ACTION No 1013/87 / RICE / EGYPT / CARITAS GERMANY / 70480 / ALEXANDRIA / FOR FREE DISTRIBUTION / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY »;
III. 100 t: « ACTION No 1014/87 / RICE / EGYPT / CARITAS GERMANY / 70479 / CAIRO VIA ALEXANDRIA / FOR FREE DISTRIBUTION / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY »;
lotto B: 440 t (in contenitori di 20 piedi « FCL/LCL Shipper's count-load and stowage »):
I. 370 t: « ACTION Nº 1015/87 / RIZ / SÉNÉGAL / CATHWEL / 70127 / DAKAR / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE »;
II. 35 t: « ACTION Nº 1016/87 / RIZ / SÉNÉGAL / AATM / 71756 / BAMBEY VIA DAKAR / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE »;
III. 35 t: « ACTION Nº 1017/87 / RIZ / SÉNÉGAL / AATM / 71758 / SAINT LOUIS VIA DAKAR / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ».
11. **Modo di mobilitazione:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 1° al 29 febbraio 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 12 gennaio 1988, ore 12.

21. **In caso di seconda gara :**
- a) scadenza per la presentazione delle offerte : 26 gennaio 1988, ore 12 ;
 - b) periodo di mesa a disposizione al porto d'imbarco : dal 15 febbraio al 15 marzo 1988 ;
 - c) data limite per la fornitura : —
22. **Importo della garanzia di gara :** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura :** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (°) :**
- Bureau de l'aide alimentaire
à l'attention de Monsieur N. Arend
bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (°) :**
Restituzione applicabile il 15 dicembre 1987 fissata dal regolamento (CEE) n. 3573/87 (GU n. L 338 del 28. 11. 1987, pag. 21).
-

ALLEGATO II

1. **Azione n. (1):** 1003/87, 1004/87, 388/87.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** Euronaid, Rhijngeestersstraatweg 40, PO Bo 77, 2340 AB Oegstgeest Holland.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi *Gazzetta ufficiale delle comunità europee* n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Perù, Uruguay, Honduras.
6. **Prodotto da mobilitare:** fiocchi d'avena.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 9).
8. **Quantitativo globale:** 76 t (131 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 1 in 3 parti: I — 40 t; II — 12 t; III — 24 t.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 1 a).
— Iscrizione sui sacchi (impresa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
(in contenitori di 20 piedi « FCL/LCL shipper's count-load and stowage »).
I. 40 t: « ACCIÓN N° 1003/87 / COPOS DE AVENA / PERÚ / AATM / 71739 / AREQUIPA VIA PUERTO MATARANI / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA ».
II. 12 t: « ACCIÓN N° 1004/87 / COPOS DE AVENA / URUGUAY / AATM / 71763 / MONTEVIDEO. / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA ».
III. 24 t: « ACCIÓN N° 388/87 / COPOS DE AVENA / HONDURAS / WCC / 70712 / TEGUCIGALPA VIA PUERTO CORTÉS / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 1° al 29 febbraio 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 12 gennaio 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
a) scadenza per la presentazione delle offerte: 26 gennaio 1988, ore 12;
b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 febbraio al 15 marzo 1988;
c) data limite per la fornitura: 29 febbraio 1988.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
à l'attention de Monsieur N. Arend
bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles
telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**
Restituzione applicabile il 15 dicembre 1987 fissata dal regolamento (CEE) n. 3573/87 (GU n. L 338 del 28 novembre 1987, pag. 21).

ALLEGATO III

1. **Azione n. (1):** 1010/87-1011/87.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** Euronaid, Rhijnggeesterstraatweg 40, PO Box 77, 2340 AB Oegstgeest Holland.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Tanzania, Cile.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 6). Caratteristiche specifiche: indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 160.
8. **Quantitativo globale:** 380 t (521 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 2 (A: 200 t; B: 180 t).
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 2 a);
Iscrizione sui sacchi (impresa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
lotto A: 200 t: (in contenitori di 20 piedi « FCL/LCL Shipper's count-load and stowage »):
• ACTION No 1010/87 / WHEAT FLOUR / TANZANIA / CARITAS NEERLANDICA / 70357 / DAR-ES-SALAAM / FOR FREE DISTRIBUTION / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY •
lotto B: 180 t:
• ACCIÓN No 1011/87 / HARINA DE TRIGO / CHILE / AAIM / 71752 / COYAHIQUE VIA VALPARAISO / DESTINADO A LA DISTRIBUCION GRATUITA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA •
11. **Modo di mobilitazione:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 1° al 29 febbraio 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 12 gennaio 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 26 gennaio 1988, ore 12,
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 febbraio al 15 marzo 1988,
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
à l'attention de Monsieur N. Arend
bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles
telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**
Restituzione applicabile il 15 dicembre 1987 fissata dal regolamento (CEE) n. 3573/87 (GU n. L 338 del 28. 11. 1987, pag. 21).

Note :

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

- certificato fitosanitario,
- certificato di origine.

Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale delle fatture a :

M. de Keizer and Schütz BV
Postbus 1438
Blaak 16
NL-3000 Rotterdam.

- (4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al numero 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al numero 24 del presente allegato ;
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
- 235 01 32
 - 236 10 97
 - 235 01 30
 - 236 20 05.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo ai coefficienti monetari. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 3738/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al butanolo e suoi isomeri, diversi dall'alcole butilico normale, della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 3924/86 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per il butanolo e suoi isomeri, diversi dall'alcole butilico normale della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune il massimale individuale è fissato a 650 000 ECU; che, in data 9 dicembre 1987, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Romania ha raggiunto per l'imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 18 dicembre 1987 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Romania:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune e codice Nimex	Designazione delle merci
10.0135	29.04 A III ex b) (29.04-18)	Butanolo e suoi isomeri, diversi dall'alcole butilico normale

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3739/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1987

che modifica il regolamento di gara permanente (CEE) n. 1092/87 per quanto riguarda taluni termini di presentazione delle offerte per l'esportazione di zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 19, paragrafo 4 e 7,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 1092/87⁽⁴⁾, gli Stati membri procedono a gare settimanali parziali per l'esportazione di zucchero; che, per ragioni di carattere amministrativo, si devono modificare taluni ritmi previsti per le gare parziali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1092/87, è aggiunto il seguente quarto trattino:

« — mercoledì 6 gennaio 1988 scade il giovedì 7 gennaio 1988 alle ore 10.30 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 106 del 22. 4. 1987, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3740/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1987

relativo a varie forniture di cereali e di riso al Mozambico a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare⁽²⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che con decisione del 30 luglio 1987, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del Mozambico, la Commissione ha assegnato a questo paese 30 000 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽³⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di cereali e di riso lavorato a grani lunghi a favore del Mozambico a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1 e relativa rettifica nella GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 54.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

1. Azione n. (1): 1040/87.
2. Programma: 1987.
3. Beneficiario: IMBEC — E.E., CP 4229 Maputo, telex 6-206 IMBEC MO MAPUTO
4. Rappresentante del beneficiario (2): IMBEC Maputo.
5. Luogo o paese di destinazione: Mozambico.
6. Prodotto da mobilitare: riso lavato a grani lunghi (non parboiled).
7. Caratteristiche e qualità della merce (3):
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 10).
8. Quantitativo globale: 6 250 t (15 000 t di cereali).
9. Numero dei lotti: 2 (A: 4 250 t; B: 2 000 t).
10. Condizionamento e marcatura (4):
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 1 a).
— Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
«ACÇÃO Nº 1040/87 / ARROZ / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA».
11. Modo di mobilitazione: sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: A, Maputo; B, Nacala.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 20 gennaio al 20 febbraio 1988.
18. Data limite per la fornitura: 15 marzo 1988.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 5 gennaio 1988, ore 12.
21. In caso di seconda gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 19 gennaio 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 5 febbraio al 5 marzo 1988;
 - c) data limite per la fornitura: 31 marzo 1988.
22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5):
Bureau de l'aide alimentaire
à l'attention de Monsieur N. Arend
bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):
Restituzione applicabile il 15 dicembre 1987 fissata dal regolamento (CEE) n. 3573/87 (GU n. L 338 del 28. 11. 1987, pag. 21).

ALLEGATO II

1. Azione n. (1): 1042/87.
2. Programma : 1987.
3. Beneficiario : IMBEC E.E., CP 4229 Maputo. Telex 6-206 IMBEC MO MAPUTO.
4. Rappresentante del beneficiario (2) : IMBEC Maputo.
5. Luogo o paese di destinazione : Mozambico.
6. Prodotto da mobilitare : frumento tenero.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3) :
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 1). Caratteristiche specifiche : indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 160.
8. Quantitativo globale : 15 000 t.
9. Numero dei lotti : 3 (A : 9 500 t ; B : 3 500 t ; C : 2 000 t).
10. Condizionamento : alla rinfusa e
 - A : 200 000 } sacchi nuovi di polipropilene tessuti, aventi un peso minimo di 120 g, sottoposti ad un
 - B : 73 500 } trattamento speciale, per uso alimentare, contro i raggi ultravioletti ;
 - C : 42 000 }
 - A : 150 } aghi e il filo necessario ;
 - B : 50 }
 - C : 50 }— iscrizione sui sacchi con lettere di almeno 5 cm di altezza :
• ACCÇÃO Nº 1042/87 / TRIGO / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA •
11. Modo di mobilitazione : sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura : reso porto di sbarco — franco banchina.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : A, Maputo ; B, Beira ; C, Nacala.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di d'imbarco : dal 20 gennaio al 20 febbraio 1988.
18. Data limite per la fornitura : 15 marzo 19887.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 5 gennaio 1988, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 19 gennaio 1988, ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco : dal 5 febbraio al 5 marzo 1988 ;
 - c) data limite per la fornitura : 31 marzo 1988.
22. Importo della garanzia di gara : 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (4) :
Bureau de l'aide alimentaire
à l'attention de Monsieur N. Arend
bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5) :
Restituzione applicabile il 15 dicembre 1987 fissata dal regolamento (CEE) n. 3573/87 (GU n. L 338 del 28 novembre 1987, pag. 21).

Note:

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare :-
M.A. Marongiu, CP 1306 Maputo, telex 6-146 CCE MO.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
- (⁴) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05.
- (⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 3741/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 3540/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, dell'8 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3127/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1958/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 4,considerando che a norma dell'articolo 31 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2889/87⁽⁶⁾ prevede un regime di controllo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci oggetto di scambi intracomunitari; che per evitare qualsiasi ambiguità è opportuno precisare la dicitura, di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, da inserire nella rubrica 104 dell'esemplare di controllo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 31 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3450/85 è modificato come segue:

1) Il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo:

« b) la rubrica 104, cancellando l'indicazione superflua e aggiungendo una delle seguenti diciture:

— Destinado a ser objeto de una declaración de recepción para ser utilizado con arreglo al apartado 3 del artículo 16 del Reglamento (CEE) n° 3540/85 o a ser exportado hacia terceros países

— Bestemt til at blive omfattet af en erklæring om ankomst som omhandlet i artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3540/85 eller til udførsel til tredjelande

— Zur Verwendung gemäß Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3540/85 oder zur Ausfuhr nach Drittländern in eine Eingangserklärung einzutragen

— Προοριζόμενο να αποτελέσει αντικείμενο δηλώσεως αποδοχής για να χρησιμοποιηθεί κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3540/85 ή να εξαχθεί προς τρίτες χώρες

— To be the subject of a declaration of products received to be used as defined in Article 16 (3) of Regulation (EEC) No 3540/85 or to be exported to third countries

— Destiné à faire l'objet d'une déclaration de réception pour être utilisé au sens de l'article 16 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3540/85 ou à être exporté vers les pays tiers

— Destinato ad essere oggetto di una dichiarazione di ricevimento per essere utilizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3540/85 o ad essere esportato verso i paesi terzi

— Bestemd om, met het oog op het gebruik ervan, te worden vermeld in een opgave van de binnengekomen hoeveelheden in de zin van artikel 16, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3540/85 of voor uitvoer naar derde landen

— Destinado a ser objecto de uma declaração de recepção para ser utilizado na aceção do n° 3 do artigo 16° do Regulamento (CEE) n° 3540/85 ou a ser exportado para países terceiros.»

2) Il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:

« la casella "controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione" che figura sul retro dell'esemplare di controllo deve inoltre recare, nella rubrica "osservazioni", l'indicazione del peso netto constatato del prodotto controllato, nonché l'indicazione della relativa dichiarazione di ricevimento prevista dall'articolo 16, paragrafo 3.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3742/87 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1987
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2276/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2636/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3633/87⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2636/87, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 63,344 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 3. 12. 1987, pag. 34.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3743/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1987

che adatta il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 15,

considerando che la Comunità è firmataria della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del consiglio di cooperazione doganale, appreso denominata « sistema armonizzato » che è destinata a sostituire la convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nella tariffa doganale ;

considerando che, in base alla nomenclatura del sistema armonizzato, dal 1° gennaio 1988 sarà instaurata una nomenclatura combinata delle merci, che soddisferà le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio extra ed intracomunitario ;

considerando che la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽²⁾ è recepita nella tariffa doganale comune ; che è quindi necessario formulare le designazioni delle merci e i numeri della tariffa che figurano in detto regolamento secondo la nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3033/80 è modificato come segue :

1) Nell'ultimo considerando i riferimenti alle sottovoci 35.01 A e 35.01 C della tariffa doganale comune sono sostituiti da 3501 10 e 3501 90 90 della nomenclatura combinata.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente :

« Articolo 2

Sono considerati come prodotti di base :

Codice NC	Designazione dei prodotti di base
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zucchero o altri edulcoranti
0405	Burro e altri grassi del latte
capitolo 10	Cereali
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1703	Melasse risultanti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero »

3) All'articolo 3 :

— la lettera a) è sostituita dal seguente :

« a) le merci fabbricate con fecola di patate (sottovoce 1108 13), con fecole di radici e tuberi della voce 0714 (sottovoci 1108 14 e 1108 19 90), nonché quelle fabbricate con farine e semolini della sottovoce 1106 20 della nomenclatura combinata si considerano fabbricate con cereali » ;

— l'inizio della lettera b) è modificato come segue :

« b) le merci fabbricate con latte non concentrato né con aggiunta di zucchero o altri edulcoranti, avente un tenore di materie grasse » ;

— l'inizio della lettera c) è modificato come segue :

« c) le merci fabbricate con latte o crema di latte, non concentrate né con aggiunta di zucchero o altri edulcoranti, aventi un tenore di materie grasse » ;

— la lettera d) è sostituita dal seguente :

« d) le merci fabbricate a base di isoglucosio (sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30) si considerano fabbricate a base di zucchero ».

4. All'articolo 4, paragrafo 2, l'ultimo riferimento deve essere letto come segue :
- procedura dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2658/87 ».
5. All'articolo 8, paragrafo 10, l'ultimo riferimento è sostituito dal seguente :
- la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 ».
6. All'articolo 16 :
- la sottovoce 35.01 A della tariffa doganale comune è sostituita da 3501 10 della nomenclatura combinata ;
7. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
- la sottovoce 35.01 C della tariffa doganale comune è sostituita da 3501 90 90 della nomenclatura combinata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

ALLEGATO

« ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao :
da 0403 10 51 a 0403 10 99	— iogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao
da 0403 90 71 a 0403 90 99	— altri, aromatizzati o con aggiunta di frutta o di cacao
0710 40 00	Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelati
0711 90 30	Granturco dolce, temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
ex 1517	Margarina ; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516 :
1517 10 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517 90 10	— altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
ex 1704	Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) esclusi gli estratti di liquirizie contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie della sottovoce 1704 90 10
1806	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901	Estratti di malto ; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove ; preparazioni alimentari di prodotti delle voci dal n. 0401 al n. 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove :
ex 1902	Paste alimentari, all'esclusione delle paste farcite rilevanti delle sottovoce 1902 20 10 e 1902 20 30
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « corn flakes ») ; cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao ; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001 90 30	Granturco dolce preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2004 90 10	Granturco dolce preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato
2005 80 00	Granturco dolce (Zea mays var, saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato

Codice NC	Designazione delle merci
ex 2005 90 90	Granturco dolce (ma non Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato
2008 99 85	Granturco dolce, altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di zucchero né di alcool
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zucchero né di alcool
2101 30 19	Sucedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta
2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli della cicoria torrefatta,
2102 10 31	Lieviti di panificazione
2102 10 39	
2105	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nelle sottovoci 2106 10 10 e 2106 90 91 e diversi dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti
2202 90 91	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di legumi della sottovoce 2009 contenente i prodotti dal n. 0401 al n. 0404 o delle materie grasse provenienti dal latte
2202 90 95	
21202 90 99	
2905 43	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Paramenti preparati e apprettature preparate a base di materie amidacee
3823 60	Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44

REGOLAMENTO (CEE) N. 3744/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1987

che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (¹), in particolare l'articolo 6,

considerando che è necessario stabilire le modalità di applicazione per l'attuazione di un programma di fornitura di derrate alimentari agli indigenti; che è auspicabile avviare quanto prima l'attuazione di tali misure;

considerando che i comitati di gestione interessati non hanno formulato alcun parere entro il termine stabilito dai propri presidenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Entro la fine del mese di marzo di ogni anno la Commissione redige un progetto di piano annuale di distribuzione agli indigenti nella Comunità di:

- a) prodotti giacenti all'intervento,
- b) derrate alimentari ottenute dalla trasformazione dei prodotti giacenti all'intervento,
- c) derrate alimentari ottenute dallo scambio commerciale di prodotti provenienti dalle scorte di intervento, derrate il cui componente principale sia della stessa natura dei prodotti ottenuti dalle scorte di intervento.

Il piano si riferisce all'anno seguente e reca una ripartizione per Stato membro. Per la ripartizione delle risorse fra gli Stati membri occorre tener conto delle stime più attendibili circa il numero delle persone più bisognose in ciascuno Stato membro.

2. La Commissione compila e trasmette agli Stati membri un elenco dei prodotti di intervento disponibili per la distribuzione, indicando i luoghi di magazzino per Stato membro. La Commissione può modificare l'elenco per tener conto di circostanze nuove. Essa è tenuta a trasmettere immediatamente le eventuali modifiche agli Stati membri.

3. Per permetterle di elaborare di progetto di piano annuale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri che desiderino applicare il programma devono trasmettere alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) entro e non oltre la fine di febbraio:
 - i quantitativi richiesti per l'attuazione del piano sul loro territorio nell'anno di cui trattasi, ripartiti per tipo di prodotto e espressi in tonnellate;

b) entro e non oltre la fine di agosto:

- un calendario indicativo, mese per mese, dei quantitativi di prodotti da ritirare dall'intervento e dei periodi di distribuzione ai beneficiari;
- sotto forma di quali alimenti i prodotti saranno distribuiti ai beneficiari. Se si tratta di prodotti destinati ad essere trasformati o sostituiti con altri prodotti — il cui componente principale deve essere della stessa natura — occorre specificare tutti gli accordi in materia;
- i criteri di ammissibilità dei beneficiari;
- l'ammontare delle spese eventualmente poste a carico dei beneficiari per poter ottenere le derrate;
- le modalità e la portata dell'eventuale contributo dei beneficiari alla preparazione e alla distribuzione degli alimenti.

4. La Commissione è tenuta a richiedere il parere delle principali organizzazioni che conoscono da vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità prima di redigere il progetto di piano annuale.

Articolo 2

1. La Commissione approva il piano tenendo conto degli stanziamenti disponibili secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (²) e delle disposizioni corrispondenti previste dai regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli. Contemporaneamente e secondo la stessa procedura essa stabilisce l'ammontare degli stanziamenti riservati alla copertura delle spese di trasporto intracomunitario dei prodotti di intervento di cui all'articolo 7.

2. Nel piano occorre indicare in particolare:

- il quantitativo di prodotti, ripartiti per tipo di prodotto, che possono essere ritirati dalle scorte di intervento ai fini della distribuzione in ciascuno Stato membro, e
- i mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro.

Articolo 3

La Commissione notifica il piano agli Stati membri con la massima rapidità. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare le relative informazioni all'organismo o agli organismi incaricati dell'attuazione del piano sul loro territorio.

Articolo 4

1. Durante l'attuazione del piano, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di apportare modi-

(¹) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(²) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

fiche di un certo rilievo, debitamente motivate e concernenti l'applicazione del piano sul loro territorio. La Commissione può autorizzare le modifiche richieste, a condizione che esse non comportino un incremento della spesa in detto Stato membro. Essa si pronuncia su tali richieste e notifica la propria posizione allo Stato membro interessato entro un mese dal loro ricevimento.

2. Gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione, non appena risulti evidente che l'applicazione del piano sul loro territorio si dimostri meno onerosa del previsto. La Commissione può quindi ridistribuire ad altri Stati membri le risorse inutilizzate.

Articolo 5

Fatto salvo il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (¹), il valore contabile dei prodotti di intervento smobilitati, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3730/87, corrisponde al prezzo di intervento in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente e viene convertito in moneta nazionale in base al tasso rappresentativo applicabile alla stessa data. Tuttavia, alle forniture di carni bovine si applicano i coefficienti indicati nell'allegato I.

Articolo 6

1. Su richiesta da presentare alle competenti autorità dei rispettivi Stati membri, le spese sostenute per il trasporto dai magazzini di intervento sul territorio nazionale vengono rimborsate conformemente alle percentuali figuranti nell'allegato II.

2. Le spese amministrative sostenute dalle organizzazioni incaricate dell'attuazione del piano e connesse con la sua realizzazione, escluse le spese coperte a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3730/87, possono essere rimborsate, su richiesta da presentare alla competente autorità di ciascuno Stato membro, entro il limite dell'1 % delle risorse finanziarie messe a disposizione di detto Stato membro.

3. Il rimborso delle spese di cui ai paragrafi 1 e 2 è imputato all'importo previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 messo a disposizione dei singoli Stati membri per l'attuazione del piano.

Articolo 7

1. Se i prodotti contemplati dal piano non sono disponibili nei magazzini di intervento situati sul territorio dello Stato membro in cui sono richiesti, le spese di trasporto possono essere rimborsate conformemente alle percentuali indicate nell'allegato II. Questa spesa, previa autorizzazione della Commissione a norma del paragrafo 2, va imputata alla riserva prevista dall'articolo 2, paragrafo 2. Una volta esauriti questi stanziamenti, qualsiasi finanziamento supplementare della Comunità a copertura dei trasferimenti dei prodotti al suo interno va imputato

conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 3.

2. Gli Stati membri che desiderino beneficiare del disposto del paragrafo 1, sono tenuti ad informarne la Commissione indicando l'ubicazione, le distanze e l'entità dei quantitativi richiesti. La Commissione è tenuta a rispondere con la massima sollecitudine a tali richieste e a motivare un eventuale rifiuto.

Articolo 8

Entro la fine del mese di marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione del piano sul rispettivo territorio nell'anno precedente. Nella relazione occorre indicare:

- a) le informazioni ritenute pertinenti ai fini del loro inserimento nel rapporto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3730/87; in particolare occorre precisare in che misura il provvedimento:
 - si sia tradotto in un'aiuto effettivo per i beneficiari,
 - abbia contribuito ad un aumento netto dei consumi dei prodotti considerati,
 - abbia incontrato difficoltà di gestione e di controllo;
- b) una comparazione da parte dello Stato membro interessato tra il totale dei quantitativi distribuiti e destinati ad essere utilizzati sul suo territorio e la corrispondente ripartizione finale tra i beneficiari;
- c) una dichiarazione che indichi le misure di controllo attuate, con particolare riferimento alle organizzazioni incaricate dell'attuazione del piano.

Articolo 9

Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire che:

- i prodotti di intervento messi a disposizione siano vincolati all'uso e alla destinazione previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3730/87;
- le organizzazioni incaricate dell'attuazione del piano tengano un'adeguata contabilità, corredata dei documenti giustificativi, a disposizione delle competenti autorità per permettere loro di effettuare i controlli ritenuti necessari.

Articolo 10

In deroga al disposto dell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 e dell'articolo 2, la Commissione decide in merito alla ripartizione relativa all'esercizio finanziario 1988, su richiesta dello Stato membro interessato e in base alle informazioni da esso fornite. Il massimale cui sono subordinate tali misure corrisponde, per l'insieme degli Stati membri, ad un quantitativo complessivo di prodotti di valore equivalente a 100 milioni di ECU, comprese le spese amministrative e di trasporto.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

A. Coefficienti di cui all'articolo 5 — scorte di intervento di carni con osso

- Quarti anteriori 0,775;
- Quarti posteriori 1,225.

B. Coefficienti di cui all'articolo 5 — scorte di intervento di carni disossate

Coefficiente	Stato membro						
	Danimarca	Germania	Francia	Irlanda	Italia	Paesi Bassi	Regno Unito
4,1	Mørbrad	Filet	Filet	Fillet	Filetto	Haas	Fillet
2,4	Fillet	Roastbeef	Faux-Filet	Striploin	Roastbeef	—	Striploin
1,4	Inderlår	Oberschalen	Tende de tranche	Insides	Fesa interna	—	Topsides
1,4	Tykstegsfilet	Unterschalen	Tranche grasse	Outsides	Girello	—	Silversides
1,4	Klump	Kugeln	Rumpsteak	Knuckles	Fesa esterna	—	Thick flank
1,4	Yderlår	Hüfte	Entrecôte	Rumps	Scamone	—	Rumps
1,4	—	—	Gite à la noix	Cube rolls	Noce	—	—
1,1	Altri	Altri	Altri	Altri	Altri	Altri	Altri

ALLEGATO II

Spese di trasporto

Carni bovine e burro:

- per i primi 200 chilometri: 20 ECU/t,
- per ogni chilometro supplementare oltre i 200: 0,05 ECU/t;

Cereali:

- per i primi 200 chilometri: 5,50 ECU/t,
- per ogni chilometro supplementare oltre i 200: 0,04 ECU/t;

Olio d'oliva:

- per i primi 200 chilometri: 20 ECU/t,
- per ogni chilometro supplementare oltre i 200: 0,04 ECU/t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3745/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1987

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari della Spagna (escluso le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, qualora i prezzi d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantengano per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni di mercato consecutivi alternativamente superiori o inferiori al prezzo di riferimento, viene istituita, salvo caso eccezionale, una tassa di compensazione per la provenienza di cui trattasi; che tale tassa viene istituita se tre prezzi d'entrata sono risultati inferiori al prezzo di riferimento e a condizione che uno di essi sia inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che la tassa deve essere uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e l'ultimo prezzo d'entrata noto inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1426/87 della Commissione, del 25 maggio 1987, che fissa, per la campagna 1987/1988, i prezzi di riferimento dei limoni⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 46,95 ECU per 100 kg netti per il periodo dal 1° novembre 1987 al 30 aprile 1988;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che, per i limoni originari della Spagna (escluso le isole Canarie), i prezzi d'entrata così calcolati si sono mantenuti per cinque giorni di mercato consecutivi alternativamente superiori ed inferiori al prezzo di riferimento; che due di tali prezzi d'entrata risultano inferiori di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che deve pertanto essere istituita una tassa di compensazione per detti limoni;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁷⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione;

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni (sottovoce 08.02 C della tariffa doganale comune), originari della Spagna (escluso le isole Canarie) una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 0,74 ECU per 100 kg netti.

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1987.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, il presente regolamento è applicabile fino al 21 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3746/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1987

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3702/87 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3726/87 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3702/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3702/87 modificato sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.⁽³⁾ GU n. L 347 dell'11. 12. 1987, pag. 56.⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 12. 12. 1987, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1987, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	110,00
	— la zona II b	115,00
	— Ceuta, Melilla, isole Canarie e la Tunisia	122,00
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso :	
	— le zone II e III	30,00 ⁽²⁾
	— l'Algeria	25,00 ⁽²⁾
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	10,00
	— il Giappone	20,00
	— la Corea del Sud	15,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	110,00
	— la zona II b	115,00
	— la Russia	131,75
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	110,00
	— le isole Canarie	116,00
10.07 B	Miglio	—
	gli altri paesi terzi	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—
	gli altri paesi terzi	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	168,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	168,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	151,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	142,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	133,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	122,00

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	168,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	168,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	168,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	168,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 (1)	297,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 (2)	281,00
ex 11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	250,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	236,00
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	168,00

(1) Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

(2) Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

(3) La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro corrisponde almeno alla qualità stabilita dal paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 ad eccezione delle impurità relative ai grani (diverse dai chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi): per un massimo di 7 %, di cui 5 % di frumento tenero o di altri cereali.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/87 (GU n. L 144 del 4. 6. 1987).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1987

relativa agli aiuti concessi dal governo francese ad un fabbricante di prodotti tessili, di abbigliamento e di carta Boussac Saint Frères

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(87/585/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93 paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni conformemente all'articolo 93, e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Con telex del 22 marzo 1984 e lettera del 23 agosto 1984 il governo francese ha informato tardivamente la Commissione, che gli aveva rivolto ripetute richieste in questo senso, di aver concesso aiuti al terzo fabbricante francese di prodotti tessili, di abbigliamento e di carta.

Gli aiuti, versati tra il giugno 1982 e l'agosto 1984, hanno assunto le seguenti forme :

- una partecipazione nel capitale dell'impresa pari a 100,1 milioni di FF da parte dell'IDI (Institut de Développement Industriel), in seguito ceduta a SOPARI (Société de Participation et de Restructuration Industrielle), della quale l'IDI, essa stessa un'impresa pubblica, possiede il 99,4 % delle azioni ;
- anticipi in capitale (*comptes courants d'actionnaires*) da parte della SOPARI per un importo di 380 milioni di FF, concessi sotto forma di prestiti agevolati e corredati di garanzia dello Stato.

Secondo quanto inizialmente affermato dal governo francese, tali conferimenti di capitale erano risultati necessari per finanziare alcuni investimenti, i quali tuttavia non erano né quantificati né descritti.

Le informazioni a disposizione della Commissione all'epoca, hanno reso palese che altri aiuti stavano per essere versati.

In seguito ad un esame preliminare la Commissione è giunta alla conclusione che gli aiuti, versati tra il 1982 e il 1984 non le erano stati preventivamente notificati e li ha pertanto considerati illegali, non avendo il governo francese adempiuto agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. In considerazione della situazione finanziaria passata e presente dell'impresa in questione la Commissione ha inoltre ritenuto di dover qualificare l'intervento di IDI/SOPARI a favore dell'impresa stessa come aiuto di salvataggio. Poiché in base alla politica ormai consolidata della Commissione, della quale tutti gli Stati membri erano stati informati con lettera del 24 gennaio 1979, gli aiuti di salvataggio concessi nel corso di un programma di ristrutturazione devono venire limitati ad un breve periodo ed assumere la forma di crediti o prestiti a tassi d'interesse di mercato, gli aiuti in parola non soddisfacevano le condizioni stabilite dalla Commissione.

La Commissione ha ritenuto che gli aiuti già versati fossero stati concessi in violazione delle condizioni alle quali essa aveva subordinato l'approvazione. Il 21 dicembre 1983, del regime francese di aiuti a favore del settore dell'industria tessile e dell'abbigliamento (riduzione degli oneri sociali).

La Commissione è giunta alla conclusione che, nella situazione in cui si trovava all'epoca tutta l'industria comunitaria del tessile e dell'abbigliamento, tutti gli aiuti in questione, compresi gli aiuti già concessi e quelli progettati, non avrebbero favorito uno sviluppo adeguato, dal punto di vista comunitario, a controbilanciare le risultanti distorsioni degli scambi e che gli aiuti, favorendo l'impresa in questione in un settore caratterizzato da un elevato volume di scambi e da un'intensa concorrenza, potevano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ed erano quindi incompatibili con il mercato comune.

La Commissione ha pertanto ritenuto che nessuno degli aiuti soddisfaceva le condizioni per la concessione di una delle deroghe di cui all'articolo 92 ed ha iniziato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato.

Con lettera del 3 dicembre 1984, la Commissione ha intimato al governo francese di presentare le proprie osservazioni. Gli altri Stati membri e le parti interessate ne sono stati informati rispettivamente il 4 gennaio 1985 e il 19 gennaio 1985.

II

Il governo francese, ha presentato le sue osservazioni nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato con lettere del 4 febbraio, 4 giugno e 11 ottobre 1985, del 5 febbraio, 19 giugno e 21 luglio 1986, del 27 marzo e 21 maggio 1987 nonché nel corso di vari incontri bilaterali, che hanno avuto luogo il 18 ottobre 1985, il 14 maggio e il 4 luglio 1986 e il 27 febbraio, 13 e 19 marzo e 30 aprile 1987. Esso ha fatto presente che il programma di ristrutturazione intrapreso dall'impresa aveva portato alla chiusura di numerosi impianti di produzione, ad una notevole riduzione della manodopera, all'eliminazione di varie catene di prodotti ed alla cessione di alcuni impianti di produzione a produttori indipendenti. Il governo francese ha inoltre dichiarato che l'impresa stava attuando un cosiddetto piano strategico.

Con lettera del 21 luglio 1986, confermata con lettera del 27 marzo 1987, il governo francese ha informato la Commissione che nel frattempo l'impresa aveva ricevuto ulteriori aiuti che andavano ad aggiungersi agli aiuti menzionati nella sua lettera del 23 agosto 1984. Gli aiuti ammontavano in totale a 999,9 milioni di FF ed avevano assunto le seguenti forme:

- conferimenti di capitale di 333,1 milioni di FF da parte della SOPARI nel luglio 1982, dopo l'acquisizione da IDI, destinati a ricostituire ed aumentare il capitale sociale;
- conferimenti di capitale di 300 milioni di FF (110 milioni di FF nel giugno 1984 e 190 milioni di FF nel gennaio 1985) da parte della SOPARI al medesimo fine e con diritto a dividendi che matureranno nel periodo 1991-2005;

- anticipi per un importo di 36,8 milioni di FF, concessi dalla SOPARI nel giugno 1984 e che devono venire rimborsati a partire dalla fine del 1986;
- prestiti a basso interesse per 100 milioni di FF (dicembre 1982), 60 milioni di FF (dicembre 1983), 35 milioni di FF (dicembre 1984) e 100 milioni di FF (gennaio 1985);
- una riduzione degli oneri sociali per 35 milioni di FF accordata nel giugno 1983.

Il governo francese ha inoltre dichiarato che vari progetti di investimenti nel settore della carta intrapresi negli stabilimenti di produzione di Roanne e Saint-Ouen avevano beneficiato di un premio regionale (*prime d'aménagement du territoire*) dell'importo di 30 milioni di FF.

In contrasto con le sue dichiarazioni iniziali del 22 marzo 1984 e del 23 agosto 1984, nel corso della procedura il governo francese ha dichiarato che a prescindere dagli interventi necessari per risanare le finanze dell'impresa (633,1 milioni di FF), i quali vanno qualificati come normale comportamento in un'economia di mercato che non ricade sotto il disposto dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, gli altri aiuti non sono stati concessi a fini specifici ma più in generale per la razionalizzazione delle attività dell'impresa nel settore tessile. Tali iniziative di razionalizzazione comportavano investimenti nel settore tessile, il licenziamento ed il pensionamento anticipato di dipendenti, la formazione di lavoratori, la chiusura ed il trasferimento di impianti di produzione.

Nel quadro della procedura sono state ricevute osservazioni da parte di quattro altri Stati membri, sei federazioni industriali ed un'impresa.

III

Gli interventi della SOPARI a favore dell'impresa in questione sono stati effettuati su espressa richiesta del governo francese, che in seguito ha provveduto direttamente a rimborsarli. Qualora i pubblici poteri conferiscano capitali ad un'impresa a delle condizioni che manifestamente non corrispondono alle normali condizioni di un'economia di mercato, il caso deve essere valutato in base all'articolo 92 del trattato. La Commissione ha ribadito la sua posizione al riguardo nella lettera da essa inviata agli Stati membri in data 17 settembre 1984. La presa di posizione, allegata a questa lettera concernente le partecipazioni statali nel capitale di imprese mostra chiaramente che i conferimenti di capitale in parola costituiscono aiuti di Stato. Gli aiuti concessi all'impresa in questione hanno impedito il normale svolgimento del gioco delle forze di mercato, che avrebbe provocato la scomparsa di quest'impresa non competitiva, hanno mantenuto artificialmente in attività l'impresa stessa ed hanno aggravato la struttura delle industrie comunitarie che fanno fronte a difficoltà di ristrutturazione. Il capitale è stato conferito in circostanze che sarebbero inaccettabili

per un investitore privato operante in normali condizioni di economia di mercato, dal momento che la situazione finanziaria dell'impresa, ed in particolare il volume dei suoi debiti (3 682 milioni di FF nel 1981), non consentiva di prevedere un rendimento normale in dividendi o guadagni (in conto capitale per il capitale investito) entro un periodo ragionevole e che l'impresa, a causa del suo margine di autofinanziamento insufficiente dovuto a persistenti perdite operative e ad altri motivi (macchinario antiquato, eccedenze di dipendenti, saturazione del mercato e dei suoi impianti) sarebbe stata incapace di reperire i fondi necessari sul mercato dei capitali.

Un investitore privato si è dichiarato disposto ad intervenire solo dopo iniezioni di capitale per 633,1 milioni di FF e la concessione degli altri aiuti sopra menzionati. Il fatto che l'investitore abbia rilevato l'impresa per la somma simbolica di 1 FF dimostra a posteriori il carattere di aiuti degli interventi in questione.

Inoltre lo stesso governo ha, almeno implicitamente, riconosciuto il carattere di aiuto di tutti i suoi interventi, ad eccezione della riduzione degli oneri sociali, calcolandone, nella lettera del 21 luglio 1986 presentata nel corso della procedura, un'equivalente sovvenzione netta.

Va infine sottolineato che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha precisato le condizioni di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato all'acquisizione di partecipazioni pubbliche (vedi sentenza del 14 novembre 1984 nella causa 323/82, *intermilitis*, e sentenze del 10 luglio 1986 nelle cause 234/84, *Meura*, e 40/85, *Boch*). Per stabilire se un apporto di capitale costituisce un aiuto di Stato, la Corte ha stabilito che è necessario esaminare se l'impresa in questione avrebbe ottenuto il finanziamento sul mercato di capitali privato. Quando risulta che l'impresa beneficiaria dell'aiuto non avrebbe potuto sopravvivere senza finanziamenti pubblici in quanto non avrebbe potuto reperire il capitale necessario da un investitore privato, è lecito concludere che il contributo di cui ha beneficiato costituisce un aiuto di Stato.

Nella fattispecie e sulla base dei fatti descritti in precedenza, è improbabile che l'impresa interessata sarebbe stata in grado di reperire sul mercato di capitali fondi sufficienti a garantire la propria sopravvivenza, dato che le imprese private basano le loro decisioni sulla ragionevole possibilità di profitto e non su considerazioni sociali o di politica regionale o settoriale, esse non sarebbero state disposte ad effettuare un tale apporto in capitale. Di conseguenza, gli interventi per 633,1 milioni di FF costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.

Del pari, gli anticipi e i prestiti a basso interesse nonché la riduzione degli oneri sociali costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, in quanto hanno permesso al beneficiario, mediante fondi pubblici,

di non dover sostenere dei costi che avrebbe normalmente dovuto assumere.

Tutti i suddetti aiuti avrebbero pertanto dovuto essere notificati alla Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 3. Poiché il governo francese aveva ommesso di notificare in precedenza gli aiuti in parola, la Commissione non è stata in grado di adottare la sua decisione prima che fosse data esecuzione alle misure in questione. In base al diritto comunitario gli aiuti erano pertanto illeciti sin dal momento della loro erogazione. La situazione causata dal mancato rispetto di tali obblighi è particolarmente grave in quanto gli aiuti sono già stati versati al beneficiario. Inoltre, come confermato dal governo francese, 290 milioni di FF sono stati versati addirittura dopo che il 21 novembre 1984 la Commissione aveva iniziato la procedura formale di esame a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato. Nel caso di specie tutti gli aiuti vanno considerati illegali in base al diritto comunitario. A questo proposito va ricordato che, in considerazione del carattere imperativo e di ordine pubblico delle norme di procedura stabilite dall'articolo 93, paragrafo 3 di cui la Corte ha riconosciuto la diretta applicabilità nella sentenza emessa il 19 giugno 1973 (causa 77/72), non è possibile sanare a *posteriori* l'illegalità degli aiuti in questione. Di più, tali aiuti sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

Inoltre nei casi di incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, la Commissione può avvalersi di una possibilità offertagli da una sentenza della Corte di giustizia emessa il 12 luglio 1973 nella causa 70/72, confermata dalla sentenza del 24 febbraio 1987 nella causa 310/85, e imporre agli Stati membri di chiedere la restituzione dell'importo degli aiuti concessi illegalmente.

IV

Nei settori, tessile, dell'abbigliamento e della carta gli scambi tra Stati membri sono rilevanti, come comprovato a sufficienza dalle statistiche disponibili, e la concorrenza è molto vivace. L'industria francese che produce circa il 20 % del valore aggiunto di tali settori nella Comunità, partecipa molto attivamente agli scambi intracomunitari, esportando circa il 40 % della sua produzione totale verso altri Stati membri. L'impresa in questione è per importanza il terzo fabbricante francese di prodotti tessili e d'abbigliamento con un fatturato di 4,7 miliardi di FF nel 1986, il 56 % del quale nel settore tessile e dell'abbigliamento, e con interessi largamente differenziati in numerosi gruppi di prodotti tessili. Quinto produttore comunitario di tessili, partecipa attivamente agli scambi intracomunitari esportando il 16 % della sua produzione tessile verso gli altri Stati membri ed un ulteriore 9 % verso paesi terzi. Nel periodo compreso tra il 1982 e la fine del 1984, periodo durante il quale gli aiuti furono versati, le esportazioni di tessili verso gli altri Stati membri hanno registrato un aumento del 32 %.

Gli aiuti in oggetto falsano il gioco della concorrenza in quanto hanno rafforzato in maniera sensibile la posizione finanziaria del beneficiario ed il rendimento dei suoi investimenti e ridotto gli altri costi, ponendolo così in una posizione di vantaggio competitivo nei confronti di altri produttori che hanno intrapreso o intendono intraprendere iniziative analoghe a proprie spese. Inoltre una parte degli aiuti ha contribuito a risanare le finanze dell'impresa, che in circostanze normali avrebbe cessato di esistere nel 1981. La distorsione alla concorrenza che ne risulta è notevole. Apporti di fondi per 999,9 milioni di FF (senza tener conto del premio regionale (PAT) di 30 milioni di FF) destinati a risanare le finanze dell'impresa, a coprire i costi della razionalizzazione, in particolare alcuni investimenti nel settore tessile, hanno ridotto i costi normalmente imputabili all'impresa in misura tale da porla in una posizione di notevole vantaggio nei confronti dei suoi concorrenti che non beneficiano di aiuti.

Quando l'aiuto finanziario di uno Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti del mercato comune, si deve ritenere che queste ultime ne abbiano subito un pregiudizio. Nella fattispecie, gli aiuti che hanno consentito all'impresa di sopravvivere, dopo essere stata assoggettata nel 1981 all'amministrazione controllata e, che hanno considerevolmente ridotto i costi di razionalizzazione e di modernizzazione che essa avrebbe dovuto sopportare, possono incidere sugli scambi e falsare o minacciare di falsare la concorrenza fra gli Stati membri, favorendo detta impresa ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Questa disposizione stabilisce che gli aiuti aventi le caratteristiche in esso enunciate sono incompatibili con il mercato comune.

Le deroghe al principio dell'incompatibilità stabilite dall'articolo 92, paragrafo 2 non sono applicabili nella fattispecie, tenuto conto del carattere degli aiuti, e degli obiettivi che essi perseguivano.

L'articolo 92, paragrafo 3 elenca gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato va determinata nel contesto della Comunità e non in quello di un singolo Stato membro. Per assicurare il buon funzionamento del mercato comune e il rispetto dell'articolo 3, lettera f) del trattato, è opportuno, quando si esamina un regime di aiuti e le sue applicazioni, interpretare restrittivamente le deroghe al principio enunciato all'articolo 92, paragrafo 1, così come definite al paragrafo 3 del medesimo articolo. Accordare il beneficio di dette deroghe ad aiuti che non contribuiscono alla realizzazione di uno degli obiettivi stabiliti dall'articolo 92, paragrafo 3 o che non sono necessari al conseguimento di detti obiettivi equivarrebbe a concedere indebitamente vantaggi a determinati settori o imprese, non facendo altro che «puntellare» la loro situazione finanziaria e rischiando di alterare le condizioni degli scambi tra gli Stati membri e di falsare il gioco della

concorrenza senza che ciò sia giustificato dall'interesse comunitario, come richiesto dall'articolo 92, paragrafo 3.

Il governo francese non è stato in grado di indicare, e la Commissione non è stata in grado di ravvisare alcun motivo che permettesse di collocare gli aiuti in una delle categorie di cui all'articolo 92, paragrafo 3.

V

Nel periodo durante il quale l'impresa ha beneficiato degli aiuti in parola la sua attività si svolgeva essenzialmente nel settore tessile e dell'abbigliamento e il governo francese ha descritto l'impresa come «il primo gruppo tessile francese» in effetti, tale impresa è il terzo gruppo tessile francese e il quinto nella Comunità. Di conseguenza, e dato che il governo francese ha informato la Commissione che gli investimenti nel settore della carta non hanno beneficiato degli aiuti, salvo un premio regionale di 30 milioni di FF concesso in base ad un regime di aiuti regionali approvato dalla Commissione, il rimanente aiuto di 999,9 milioni di FF è pienamente soggetto al rispetto delle condizioni disciplinanti gli aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento così come definite negli orientamenti fissati dalla Comunità nel 1971 e nel 1977 per gli aiuti a tali settori e comunicate agli Stati membri con lettere del 30 luglio 1971 e del 4 febbraio 1977.

Tali orientamenti contengono vari criteri elaborati dalla Commissione in collaborazione con esperti nazionali, al fine di fornire ai governi degli Stati membri linee direttrici per eventuali interventi nel settore in questione. Negli orientamenti del 1971 la Commissione sottolinea che gli aiuti al settore tessile e dell'abbigliamento, settore caratterizzato da una forte concorrenza a livello comunitario, rischiano di falsare la concorrenza e ciò è inaccettabile per i concorrenti che non beneficiano di aiuti. Questa considerazione vale in particolare per gli aiuti alla modernizzazione e alla razionalizzazione, che in genere incidono significativamente sulla competitività.

Avendo i successivi sviluppi confermato i suoi timori, la Commissione ha precisato la propria posizione nel 1977, in particolare per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti di razionalizzazione e modernizzazione.

Nel corso degli ultimi dieci anni l'industria comunitaria del tessile e dell'abbigliamento ha conservato un'evoluzione estremamente rapida. Sotto la pressione della concorrenza dei paesi terzi la produzione è diminuita sia sui mercati tradizionali di esportazioni che sul mercato comunitario. Tra il 1975 ed il 1985 sono andati perduti 1 milione di posti di lavoro, ossia quasi il 40 % dell'occupazione totale nel settore. La gravità e il perdurare della crisi hanno costretto le imprese del settore a ristrutturare e modernizzare i loro impianti di produzione. Ne è risultato che il settore è stato in grado di adattarsi e di recuperare progressivamente la sua competitività e redditività. Il ruolo importante giocato dall'inquadramento comunitario degli aiuti all'industria tessile, che ha permesso di ristabi-

lire un certo equilibrio e di mantenere o ripristinare una vera economia di mercato, è stato largamente riconosciuto. Tuttavia, poiché il settore resta molto vulnerabile (il fatto che continui ad essere sottoposto ad una concorrenza internazionale estremamente vivace ne costituisce un motivo non trascurabile), la Commissione ritiene che l'assenza di coordinamento degli interventi pubblici sarebbe in contrasto con l'interesse della Comunità, soprattutto perchè rischierebbe di compromettere seriamente le iniziative passate e presenti dei produttori comunitari del settore tessile e dell'abbigliamento per adeguarsi alle mutate condizioni di mercato. Di conseguenza la Commissione continua ad accordare la più grande importanza alla presa in considerazione da parte degli Stati membri dei summenzionati orientamenti.

Gli aiuti in parola non soddisfano varie condizioni stabilite negli orientamenti. In primo luogo questi ultimi non prevedono la concessione di aiuti destinati a mantenere un'impresa in attività. Al contrario, per quanto riguarda il settore tessile, si è sempre ritenuto, a buon diritto, che il salvataggio di imprese in difficoltà non contribuisce a migliorare in modo durevole la situazione dell'industria né a livello nazionale né a quello comunitario, bensì che misure di questo tipo pregiudichino le condizioni di concorrenza del mercato senza migliorare la competitività del settore, presupposto indispensabile per la sua ripresa e affermazione sul mercato internazionale.

In secondo luogo, gli orientamenti prevedono che gli aiuti al settore tessile devono essere limitati ad un breve periodo. Nella fattispecie questa condizione non è stata soddisfatta, in quanto gli aiuti sono stati versati dal luglio 1982 al gennaio 1985. Inoltre, in base agli stessi orientamenti gli aiuti debbono mirare a rendere il beneficiario a breve termine abbastanza competitivo da garantirne la sopravvivenza sul mercato internazionale dei tessili. Ora, l'impresa in questione, ha continuato a subire gravi perdite, che nel solo periodo compreso tra il luglio 1982 e la fine del 1986 sono state pari a 1 161 milioni di FF, per cui anche questa altra condizione non è stata soddisfatta.

In terzo luogo, gli orientamenti prevedono che debba esistere una relazione diretta tra gli aiuti e le operazioni che ne beneficiano. Ora, il governo francese ha informato la Commissione che parte degli interventi finanziari miravano in generale a risanare le finanze dell'impresa in questione, mentre il resto degli aiuti furono concessi allo scopo generale di razionalizzare l'impresa stessa, senza essere destinati direttamente a progetti specifici e ben definiti.

Ne deriva che un'altra condizione enunciata negli orientamenti non è stata soddisfatta. Poiché non sussiste un collegamento diretto tra gli aiuti e le operazioni che ne beneficiavano, non è possibile valutare l'effetto degli aiuti sulle operazioni medesime.

Infine, gli orientamenti precisano che gli aiuti non devono pregiudicare la concorrenza e gli scambi in misura superiore all'indispensabile. A questo proposito va sottolineato che nei tre anni durante i quali gli aiuti sono stati

versati, ovvero dal luglio 1982 al gennaio 1985, l'impresa in questione ha incrementato del 32 % le sue esportazioni di prodotti tessili verso gli altri Stati membri, il che dimostra chiaramente che gli aiuti hanno effettivamente influito sugli scambi. L'inversione di tendenza avutasi successivamente e che corrisponde al deterioramento generale della performance all'esportazione dell'industria francese nel 1985 e nel 1986, non può in alcun modo modificare tale conclusione.

In considerazione di quanto precede deve concludersi che tutti gli aiuti in questione sono stati concessi in contrasto con gli orientamenti comunitari sugli aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento.

VI

Il 21 dicembre 1983, la Commissione ha deciso di ritirare le sue obiezioni all'applicazione di un regime francese di aiuti a favore dell'industria tessile e dell'abbigliamento sotto forma di una riduzione degli oneri sociali. Con lettera del 3 gennaio 1984, la Commissione ha informato il governo francese che in seguito alle modifiche da esso proposte, le misure adottate potevano essere considerate compatibili con il mercato comune. Gli aiuti concessi a singole imprese nel contesto del regime di aiuti settoriali potevano beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato solo qualora tutte le condizioni del regime, tali quali ammesse dalla Commissione, fossero soddisfatte. Le seguenti condizioni, a cui è assoggettato il regime di riduzione degli oneri sociali, sono particolarmente importanti nel caso di specie:

- Le imprese che presentano un rapporto inferiore a 1:2 tra capitale proprio e debiti a lungo e breve termine non sono considerate redditizie e non possono beneficiare di aiuti né in base al programma, né a titolo di qualsiasi altro regime a finalità generale, regionale o specifica.

Ora, tale condizione non era soddisfatta dell'impresa in questione; nel 1981 essa aveva presentato il proprio bilancio nel quale figuravano debiti a lungo e breve termine per più di 3 682 milioni di FF e dove appariva che aveva usato tutto il proprio capitale per coprire le perdite. Nel 1985 essa si trovava ancora in una situazione di crisi finanziaria.

Di conseguenza l'impresa non avrebbe dovuto beneficiare di alcun aiuto, né a favore dell'industria tessile e dell'abbigliamento né ad altro titolo.

- L'intensità massima degli aiuti concessi a favore di singole imprese del settore tessile e dell'abbigliamento nel quadro del regime settoriale e di ogni altro regime a finalità generale, regionale o specifica, non può superare il 25 % equivalente sovvenzione netta in rapporto agli investimenti effettuati.

Ora gli aiuti accordati nel caso presente ammontano a 999,9 milioni di FF: di essi 675 milioni di FF sono stati accordati a favore degli investimenti nel settore tessile/abbigliamento durante il periodo 1981-1986.

L'equivalente sovvenzione è pertanto del 121,25 %.

L'equivalente sovvenzione netta, che è tuttavia priva di significato a causa delle continue perdite subite dall'impresa nel corso del periodo in questione, sarebbe pari al 66,69 %. Entrambe le percentuali superano dunque di molto il massimale del 25 %.

Di conseguenza, la concessione di tali aiuti viola le condizioni alle quali è sottoposto il regime di aiuti all'industria tessile.

- Gli aiuti possono essere concessi solo a scopo d'investimento e se le imprese sono in grado di contribuire con i propri fondi almeno al 50 % del costo degli investimenti.

Nel caso in esame la società ha ricevuto aiuti per un importo di 999,9 milioni di FF ed ha effettuato investimenti nel settore tessile per 675 milioni di FF fino al 1986, per cui la percentuale richiesta non è rispettata. L'importo degli aiuti concessi è addirittura superiore del 48 % a quello degli investimenti.

Di conseguenza la concessione di tali aiuti viola le condizioni collegate al regime di aiuti :

- Gli aiuti possono venire concessi unicamente per veri e propri investimenti di ristrutturazione.

Nella fattispecie, tuttavia, dalle informazioni sugli investimenti effettuati nell'impresa fornite dal governo francese nel quadro della presente procedura risulta che gli aiuti sono soltanto serviti a finanziare la modernizzazione degli impianti di produzione allo scopo di mantenerli in attività, senza apportarvi alcuna modifica fondamentale. Gli investimenti sono serviti unicamente a sostituire attrezzature completamente superate onde riacquistare la competitività da lungo tempo perduta. Perfino i vari esempi di investimenti apparentemente ad alto contenuto tecnologico forniti dal governo francese dimostrano solo un adattamento molto tardivo a un'evoluzione delle tecniche e dei processi di produzione intervenuti peraltro nell'industria tessile della Comunità da cinque a dieci anni prima.

Di conseguenza, tali investimenti non possono essere considerati come una vera e propria ristrutturazione ed avrebbero dovuto essere effettuati utilizzando i fondi dell'impresa, senza aiuti di Stato.

Inoltre la Commissione ha sempre ritenuto che soprattutto nel settore tessile e dell'abbigliamento gli investimenti effettuati da un'impresa allo scopo di restare sul mercato o di mantenere il suo livello di affari senza operare alcuna modifica fondamentale non possono beneficiare della concessione di aiuti.

Nelle osservazioni presentate nel corso del procedimento, il governo francese, oltre a sottolineare i tentativi d'investimento intrapresi dall'impresa, fa altresì notare l'importanza della riduzione di manodopera operata nel quadro del processo di razionalizzazione.

Se è esatto che l'impresa ha proceduto a una riduzione considerevole dei suoi effettivi tramite licenziamenti, pensionamenti anticipati ed il trasferimento di lavoratori ad altri produttori indipendenti che hanno continuato a produrre negli impianti da essi acquisiti, non va dimenticato che tali riduzioni erano necessarie alla sopravvivenza dell'impresa, che presentava notevoli eccedenze di personale praticamente in tutti i reparti. Questo fatto è stato confermato dal governo francese in varie occasioni. Per di più, ogniqualvolta vengono effettuati investimenti in macchinari tessili senza che ne risulti un aumento delle capacità, come affermato dalla Francia, è inevitabile operare notevoli riduzioni del personale.

A proposito della riduzione della manodopera va inoltre ricordato che negli ultimi 10 anni l'industria tessile e dell'abbigliamento della Comunità ha intrapreso, nel quadro della disciplina comunitaria sugli aiuti, importanti sforzi di ristrutturazione che hanno portato alla soppressione di più di 1 milione di posti di lavoro e che ciò ha comportato notevoli sacrifici sia sul piano sociale che regionale. Queste riduzioni, inoltre, sono state finanziate dall'industria stessa, dal momento che le direttive comunitarie non prevedono aiuti di Stato a tal fine. La gravità e la durata della crisi del settore tessile nelle Comunità hanno costretto altre imprese ad adottare provvedimenti radicali per adeguarsi alla situazione senza alcuna aiuto dello Stato, nonostante le difficoltà finanziarie che esse hanno avuto e i problemi da esse incontrate per ridurre la manodopera con necessarie misure draconiane di ristrutturazione.

Nel caso in esame, tuttavia, gli aiuti contestati hanno consentito all'impresa di concedere generose liquidazioni ai propri lavoratori ; di conseguenza, essa è stata in grado di razionalizzare più decisamente e quindi di rafforzare la propria produttività in misura maggiore di altre imprese e di quanto le sarebbe stato possibile se avesse dovuto finanziare da sola tali operazioni.

Infine, il governo francese sostiene che le capacità sono state notevolmente ridotte. A questo proposito va sottolineato che, in primo luogo, il concetto di capacità non ha molto significato per l'industria tessile e dell'abbigliamento, ove la gamma di prodotti è estremamente eterogenea. Questo è sempre stato il punto di vista sia della Commissione che degli esperti nazionali. Ciò vale anche per l'impresa in questione poiché, data la sua vasta gamma di prodotti, le modifiche di capacità possono al massimo indicare un andamento tendenziale.

In secondo luogo, alcune riduzioni sono dovute unicamente a recenti sviluppi del mercato, poiché in alcuni comparti dell'industria tessile, come ad esempio in quello dei tessuti di lino e di cotone che rivestono grande rilevanza per l'impresa in questione, la domanda ha registrato una notevole contrazione, per cui tutte le imprese della Comunità hanno dovuto adattarsi alla nuova situazione.

In terzo luogo, altre riduzioni risultano dallo smantellamento di macchinario totalmente superato, in parte acquisito prima della prima guerra mondiale e che negli ultimi anni non era stato comunque utilizzato a scopi di produzione.

In quarto luogo, se si confrontano i dati sulle riduzioni di capacità con il fatturato effettivo dell'impresa (a prezzi costanti del 1982) la riduzione reale risulta molto meno spettacolare. In considerazione del fatto che numerosi impianti di produzione (27 impianti con complessivi 4 730 posti di lavoro) sono stati trasferiti ad altri produttori che hanno continuato a produrre prodotti tessili, in pratica è impossibile rivendicare una reale diminuzione interna della produzione. E anche se si accetta una tale argomentazione, va ricordato che, in conseguenza del marcato rallentamento dell'aumento del consumo di prodotti tessili nella Comunità (che addirittura a volte è diminuito) e del parallelo aumento delle esportazioni dei paesi in via di sviluppo verso la Comunità, attualmente la produzione dell'industria tessile europea è inferiore di circa il 15 % ai livelli del 1973. Tenuto conto di questa situazione, l'andamento della produzione dell'impresa in questione non è affatto spettacolare, per cui non può affermarsi che l'impresa stessa abbia affrontato un processo di ristrutturazione particolarmente gravoso.

Per di più, va sottolineato che di recente l'impresa ha annunciato ufficialmente che nel settembre 1987 intende incrementare notevolmente le sue capacità, soprattutto nel settore del lino. Questa iniziativa mette a repentaglio le presenti riduzioni di capacità di cui sopra e rende ancor meno affidabili le informazioni relative a tali riduzioni, che sono state comunicate dalle autorità francesi.

In considerazione di quanto precede deve concludersi che gli aiuti sono stati concessi all'impresa in violazione delle condizioni a cui era sottoposto all'epoca, il regime francese di aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento. Siffatta conclusione non è inficiata dall'osservazione formulata dal governo francese nel corso della procedura, secondo cui parte degli aiuti concernevano il risanamento delle finanze dell'impresa. Poiché la decisione della Commissione relativa al regime di aiuti sotto forma di riduzione degli oneri sociali riguardava anche altri tipi di aiuti oltre a quelli concessi in base a detto regime, questi ultimi non sfuggono alle condizioni collegate al regime in parola.

Va inoltre sottolineato che nel giugno 1983 sono stati versati all'impresa 35 milioni di FF in base al regime di riduzione degli oneri sociali. Ciò significa che l'aiuto è stato concesso in base ad un regime relativamente al quale la Commissione, il 12 gennaio 1983, aveva adottato la

decisione finale negativa 83/245/CEE⁽¹⁾, notificata al governo francese con lettera del 21 gennaio 1983. In base alla decisione la Repubblica francese era tenuta, a decorrere dalla data di notifica, a non concedere ulteriori aiuti in base al regime in questione ed a sopprimere il medesimo entro un mese. Il caso in esame rappresenta una prova irrefutabile del fatto che il governo francese ha continuato a versare gli aiuti previsti dal suddetto regime e che non ha adottato alcun provvedimento volto a sopprimere il medesimo entro i termini stabiliti dalla decisione. Questo fatto è stato pienamente accertato dalla Corte di giustizia nella sua sentenza emessa il 15 novembre 1983 nella causa 52/83.

VII

Per quanto riguarda gli aiuti versati per risanare le finanze dell'impresa, va sottolineato che con lettera del 24 gennaio 1979 la Commissione aveva informato gli Stati membri delle condizioni alle quali gli aiuti di salvataggio possono venire considerati compatibili con il mercato comune. Gli aiuti di salvataggio, che possono venire concessi per mantenere in attività un'impresa unicamente mentre si indaga sulle cause delle sue difficoltà e sui rimedi da apportarvi, devono soddisfare in particolare i seguenti requisiti:

— trattarsi di aiuti sotto forma di garanzie su prestiti o prestiti con inclusi tassi di mercato.

Nessuno degli aiuti ricevuti dall'impresa in questione soddisfa tale requisito.

— Gli aiuti possono essere versati soltanto per un periodo in genere non superiore a sei mesi, indispensabile per adottare le misure di risanamento necessarie e realizzabili.

Nella fattispecie gli aiuti di salvataggio, che hanno assunto la forma di un conferimento di capitale, non sono stati concessi per un periodo breve e predeterminato e nessun prezzo di vendita è stato fissato. La concessione degli aiuti non è stata subordinata al soddisfacimento di alcuna condizione imposta all'impresa. Essi miravano unicamente a mantenere quest'ultima sul mercato e non sono stati recuperati. Per di più, gli aiuti sono stati concessi senza che le misure di risanamento necessarie e attuabili fossero state previste.

— Gli aiuti non devono avere effetti negativi sull'industria degli altri Stati membri.

Tuttavia nella fattispecie l'impresa in questione partecipa molto attivamente agli scambi intracomunitari. Come dimostrato in precedenza, gli aiuti hanno ridotto in maniera sensibile i costi dell'impresa. Essi le

⁽¹⁾ GU n. L 137 del 26. 5. 1983, pag. 24.

hanno consentito di aumentare le sue esportazioni verso altri Stati membri del 32 % tra il 1982 e la fine del 1984, il che, in considerazione del fatto che all'epoca (1984) l'impresa era il terzo produttore di tessili francese e il quinto della Comunità conferma la presunzione di distorsione della concorrenza.

- I casi di una certa importanza devono venire notificati preventivamente alla Commissione.

Poiché il caso della società in questione, in considerazione dell'importo degli aiuti e della dimensione dell'impresa stessa, deve essere considerato rilevante, il governo francese non ha rispettato l'obbligo che gli incombe a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato di notificare gli aiuti in tempo utile alla Commissione perchè essa presenti le sue osservazioni e se necessario, inizi la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2. Va ricordato che una notevole parte degli aiuti è stata addirittura versata all'impresa dopo l'inizio di detta procedura.

Infine, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause 234/84 e 40/85, già menzionate in precedenza, risulta chiaramente che gli aiuti di salvataggio non possono beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92 quando non contribuiscono a ripristinare la redditività dell'impresa beneficiaria, vale a dire quando non ci si può aspettare che quest'ultima possa operare redditivamente senza ulteriori aiuti entro un periodo ragionevole, in particolare quando il settore comunitario interessato risente di un eccesso di capacità. Nella fattispecie, sono stati erogati ulteriori aiuti per importi rilevanti.

In considerazione di quanto precede deve concludersi che gli apporti finanziari non hanno soddisfatto numerose condizioni collegate agli aiuti di salvataggio, così come stabilite dalla Commissione, nella sua lettera agli Stati membri del 24 gennaio 1979 e definite dalla Corte di giustizia nelle sentenze sopra menzionate.

VIII

Di conseguenza, va osservato che tali aiuti hanno ridotto artificialmente i costi che il produttore di prodotti tessili, dell'abbigliamento e di carta in questione avrebbe di norma dovuto sopportare. Essi gli hanno conferito un indebito vantaggio, ed hanno rafforzato la sua situazione finanziaria rispetto ad altre imprese del settore interessato, le quali nel corso degli ultimi anni sono state costrette a razionalizzare e modernizzare la loro produzione senza aiuti finanziari.

Per quanto riguarda la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato a favore di « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », risulta dalle osservazioni che precedono che, gli aiuti hanno agevolato lo sviluppo dell'impresa in oggetto, al contempo essi hanno pregiudicato le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Essi hanno mantenuto l'impresa sul mercato in un settore nel quale il volume degli scambi intracomunitari è molto elevato e la concorrenza molto vivace. Essi hanno ridotto i

costi dell'impresa in questione e indebolito la posizione concorrenziale di altri produttori comunitari, contribuendo così all'aggravamento della pressione su questi ultimi e a far diminuire i prezzi sul mercato comune; hanno giocato a discapito degli altri produttori, con il rischio di costringere al ritiro dal mercato imprese che hanno finora sopravvissuto grazie a ristrutturazioni e miglioramenti di produttività e qualità effettuati con le loro proprie risorse. Gli aiuti hanno dunque favorito l'impresa beneficiaria, che è stata artificialmente salvata dal fallimento e la cui posizione sul mercato non è più determinata unicamente dalla sua efficienza, qualità e risorse. Di conseguenza non può ritenersi che gli aiuti di cui essa ha beneficiato presentino una giustificazione sotto il profilo dell'interesse comunitario che potrebbe controbilanciare i loro effetti distorsivi sugli scambi.

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) relative agli aiuti destinati a favorire o agevolare lo sviluppo di determinate regioni, va osservato che nelle zone interessate il tenore di vita non è anormalmente basso e non si registra una grave forma di sottoccupazione ai sensi della deroga di cui alla lettera a). Inoltre il governo francese non ha fatto valere tale deroga. Poiché gli aiuti erano destinati ad una singola impresa operante in un determinato settore economico, indipendentemente dalla sua sede geografica, essi non erano né destinati né atti a promuovere lo sviluppo di determinate regioni come previsto dalla deroga di cui alla lettera c). La presente decisione non riguarda gli aiuti versati all'impresa sotto forma di premio regionale di pianificazione (PAT) allo scopo di promuovere lo sviluppo di determinate regioni.

Per quanto riguarda le deroghe stabilite dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), è evidente che gli aiuti in questione non erano destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia francese. Aiuti specifici a favore di un'unica impresa del settore tessile, dell'abbigliamento e della carta non sono atti a porre rimedio al tipo di situazione descritta nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

In conclusione gli aiuti in questione sono illegittimi poiché il governo francese non ha soddisfatto gli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Inoltre gli aiuti non soddisfano le condizioni per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato.

IX

Come sottolineato in precedenza, in casi di questo genere la Commissione può imporre agli Stati membri di chiedere la restituzione degli aiuti concessi illegalmente.

Nella fattispecie l'impresa ha ricevuto aiuti per un importo molto elevato rispetto agli investimenti da essa effettuati e alle sue dimensioni; addirittura superiore agli importi proposti per altri regimi di aiuti nazionali respinti dalla Commissione perchè comportanti il pericolo di potenziali distorsioni della concorrenza, quali il regime

francese di prelievi parafiscali a favore dell'industria tessile e dell'abbigliamento [decisione negativa finale 85/380/CEE ⁽¹⁾], il regime di aiuto a favore dell'industria tessile e dell'abbigliamento proposto dal Regno Unito [decisione negativa finale 85/305/CEE ⁽²⁾] e il regime di aiuti belga del 1984 a favore dell'industria tessile e dell'abbigliamento [decisione negativa finale 84/564/CEE ⁽³⁾].

Inoltre la gravità e la rilevanza della violazione del diritto comunitario nella fattispecie richiedono l'adozione di misure adeguate.

Di conseguenza, poiché gli aiuti in questione non sono in alcun modo giustificati, l'impresa beneficiaria è tenuta a restituirli. Sulla base delle modalità di concessione dei vari aiuti, vale a dire le date dei versamenti e, se del caso, i tassi di interessi applicati, i periodi di rimborso, i dividendi, ecc., quali comunicate dal governo francese alla Commissione, il beneficio economico effettivo dei vari aiuti è pari ai seguenti importi:

- FF 333,1 milioni sotto forma di conferimenti di capitale del 1982,
- FF 207,16 milioni sotto forma di conferimenti di capitale ulteriori,
- FF 7,04 milioni sotto forma di anticipi,
- FF 103,56 milioni sotto forma di più prestiti a basso interesse,
- FF 35,0 milioni per la riduzione degli oneri sociali.

Di conseguenza il vantaggio economico totale si eleva a FF 685,86 milioni.

Nel corso della procedura con lettera del 21 maggio 1987 il governo francese ha sostenuto che non vi è motivo di imporre il rimborso di importi superiori alle somme effettivamente versate (pari a circa 1 miliardo di FF), che devono ancora venire rimborsate alla SOPARI e alle autorità francesi.

A questo proposito va innanzitutto sottolineato che quando nel 1981 venne iniziata la procedura di fallimento nei confronti dell'impresa, i crediti del settore pubblico, pari a 450 milioni di FF, costituivano una notevole quota del passivo dell'impresa. Il concordato raggiunto nel 1985 prevedeva l'obbligo di rimborsare l'84,4 % del credito del settore pubblico, ossia 380 milioni di FF. Il rimborso di altri debiti precedenti è completamente indipendente dagli aiuti di Stato considerati nella fattispecie, per cui la Commissione non può assolutamente tenerne conto.

In secondo luogo, per quanto riguarda i prestiti a basso interesse concessi all'impresa tra il 1982 e il 1985, è ovvio che l'importo di 336,8 milioni di FF (compresi gli anticipi di 36,8 milioni di FF) dovrà essere restituito. Infine, il

diritto ai dividendi connesso al conferimento di capitale da parte di SOPARI frutterà 300 milioni di FF tra il 1991 e il 2005. Naturalmente si è tenuto pienamente conto di entrambi i fatti in sede di calcolo dell'equivalente sovvenzione e dell'incidenza finanziaria degli aiuti.

X

Nel quadro del programma di razionalizzazione 27 impianti di produzione con una manodopera complessiva di 4 730 dipendenti sono stati trasferiti a imprese indipendenti allo scopo di conservare i posti di lavoro e di proseguire la produzione nel settore tessile. Queste imprese indipendenti si sono dichiarate disposte a rilevare gli impianti solo a condizione di ricevere un aiuto finanziario per posto di lavoro mantenuto da parte dell'impresa che desiderava liberarsi degli impianti stessi e dei dipendenti. Per razionalizzare la produzione e accrescere la produttività, quest'ultima ha pagato un totale di 521 milioni di FF. L'importo medio pagato per ciascun lavoratore è stato molto elevato, pari a circa 110 000 FF. Pur non essendo stati concessi direttamente a questo scopo, gli aiuti sono andati a vantaggio dell'operazione, come ha dichiarato il governo francese nel corso della procedura.

Va osservato che gli aiuti in parola hanno ridotto artificialmente i costi che l'impresa interessata avrebbe normalmente dovuto sopportare. Altre imprese concorrenti della Comunità hanno dovuto assumersi questi costi, negli ultimi anni, finanziandoli con i propri fondi, prezzo necessario e normale da pagare per la razionalizzazione. Quando il governo francese si è assunto quest'onere l'impresa ha potuto disporre di ulteriori fondi da utilizzare a scopo d'investimento o ad altri fini. Di conseguenza, anche questi aiuti hanno influito sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune e devono pertanto essere rimborsati.

Tuttavia poco dopo il loro trasferimento 13 impianti con una manodopera di 3 153 dipendenti, pari al 66,66 % del numero complessivo di posti di lavoro trasferiti, sono stati costretti a chiudere ed a cessare definitivamente la produzione nel settore tessile. L'importo di 347,3 milioni di FF versato a Boussac Saint Frères per agevolare i trasferimenti è in effetti andato a beneficio dell'impresa in quanto l'ha liberata di costi che altrimenti essa stessa avrebbe dovuto sopportare. Tuttavia, dal momento che i suddetti impianti di produzione sono stati chiusi, può ritenersi che l'aiuto sia stato soppresso. Di conseguenza, non è necessario recuperare questo aiuto, pari a 347,3 milioni di FF, vale a dire il 66,66 % dell'importo complessivo versato per i trasferimenti, sicché tale importo può venire dedotto dal totale complessivo di 685,86 milioni di FF ricevuto dall'impresa.

Pertanto, sull'importo complessivo degli aiuti illegalmente ricevuti dalle imprese che rappresentano un beneficio economico reale pari a 685,86 milioni di FF, deve essere restituita la somma di 338,56 milioni di FF.

⁽¹⁾ GU n. L 217 del 14. 8. 1985, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 55.

⁽³⁾ GU n. L 312 del 30. 11. 1984, pag. 27.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I conferimenti di capitale per 633,1 milioni di FF effettuati dalla SOPARI, in seguito a trasferimento da IDI, i prestiti agevolati per 331,8 milioni di FF e le riduzioni degli oneri sociali per 35 milioni di FF concessi in base ai rispettivi regimi di aiuti per il settore tessile e dell'abbigliamento a Boussac Saint Frères, uno dei più importanti fabbricanti nei settori del tessile, dell'abbigliamento e della carta nel periodo 1982-1985, dei quali il governo francese ha informato tardivamente la Commissione con telex del 22 marzo e lettera del 23 agosto 1984 nonché, nel quadro della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, con lettere del 4 febbraio, 4 giugno, 11 ottobre 1985, 5 febbraio, 19 giugno e 21 luglio 1986, 27 marzo e 21 maggio 1987, sono illegali in quanto sono stati concessi in violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Essi sono inoltre incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

Articolo 2

Del suddetto importo, che ha conferito benefici economici per un totale di 685,86 milioni di FF, deve essere recuperata una somma di 338,56 milioni di FF.

Articolo 3

Il governo francese informa la Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Undicesima relazione annuale (1985)

L'undicesima Relazione descrive nei dettagli gli interventi decisi dal FESR nel 1985 e traccia inoltre il bilancio dei primi undici anni di attività del Fondo.

Il 1985, primo anno di applicazione del nuovo regolamento FESR, segna una svolta nella politica regionale comunitaria, in quanto nel corso dell'anno hanno ricevuto pratica attuazione i principali miglioramenti introdotti con il nuovo regolamento. La Commissione ha adottato i primi tre programmi nazionali d'interesse comunitario e, al tempo stesso, ha approvato le proposte relative ai primi programmi comunitari STAR e VALOREN.

Il Consiglio, da parte sua, ha adottato nel 1985 un regolamento recante ripartizione delle risorse FESR tra i dodici Stati membri, onde permettere alla Spagna ed al Portogallo di beneficiare degli incentivi FESR a partire dal 1986, anno della loro adesione. Il Consiglio ha inoltre approvato quattro azioni comunitarie specifiche intese a potenziare alcune iniziative già in corso e a promuoverne una nuova.

Nel 1985 la Commissione ha impegnato 2 457 milioni di ECU, pari al 99,3 % degli stanziamenti disponibili per interventi FESR, ai quali vanno aggiunti 38 milioni di ECU per le azioni comunitarie specifiche.

Oltre i quattro quinti dei contributi del Fondo (l'82 %) sono stati concentrati sui quattro Stati membri in cui sono ubicate le regioni che devono affrontare i problemi più gravi: 34,9 % in Italia, 24,4 % nel Regno Unito, 16,4 % in Grecia e 6,3 % in Irlanda. I contributi impegnati in favore dei programmi sono dell'ordine di 134 milioni di ECU, mentre 2 321 milioni di ECU sono stati assegnati in favore di 3 265 progetti e 2 milioni di ECU per 37 studi. Va rilevato inoltre che il 17 % degli interventi del Fondo sono andati agli investimenti produttivi, che contribuiranno direttamente a creare o mantenere 57 000 posti di lavoro e permetteranno al tempo stesso di creare o mantenere indirettamente un numero analogo di posti di lavoro. A questi posti vanno aggiunti quelli che verranno direttamente o indirettamente creati attraverso gli investimenti nel settore delle infrastrutture, che saranno realizzati con il contributo del FESR.

165 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, FN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: CB-48-87-080-IT-C ISBN: 92-825-6722-2

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

Lit 20 000 FB 600



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo